



Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

RISOLUZIONE N. 4/2013

Oggetto: RISOLUZIONE ai sensi dell' articolo 3 bis (**Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà**) L.R. n. 22/09 – iniziativa della Commissione europea, avente ad oggetto *"Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti"* COM 2013/296 – COND 2013/157- Assegnata con il Prov. n. 5/UE /2013- Partecipazione del Consiglio regionale dell'Abruzzo alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà anche in risposta alla consultazione del Comitato delle Regioni.

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno 25 del mese di luglio, presso la Sala D'Annunzio del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunita la 6^a Commissione Consiliare di cui al Decreto n. 21 del 6 giugno 2013 del Presidente del Consiglio Nazario Pagano, convocata con nota prot. 8563 del 19 luglio 2013.

Presidenza: Emiliano Di Matteo.

Consigliere segretario: in assenza del Consigliere segretario eletto svolge le funzioni il Consigliere Franco Caramanico.

Consiglieri presenti: Emiliano Di Matteo, Camillo Sulpizio, Carlo Costantini, Franco Caramanico;

Consiglieri assenti: Giorgio De Matteis, Daniela Stati, Nicoletta Verì, Giuseppe Di Pangrazio, Luciano Terra, Walter Caporale, Antonio Saia, Maurizio Acerbo.


La VI Commissione consiliare

VISTO l'art. 117, comma 5, della Costituzione;

VISTO l'articolo 5, commi 3 e 4, del Trattato sull'Unione europea ai sensi dei quali:

"3. In virtù del principio di **sussidiarietà**, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di **proporzionalità**, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità";





Consiglio Regionale

6^a Commissione Consiliare

“Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea (2007/C 306/01) pubblicato nella GUUE n. C. 306 del 17 dicembre 2007 ed, in particolare,

- il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura di “*early warning*”, in base alla quale le istituzioni dell'Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da essi adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà;
- l'art. 6 del Protocollo sopra richiamato, che prevede il coinvolgimento dei Parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;
- le disposizioni che hanno rafforzato il ruolo del Comitato delle Regioni nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte di atti normativi europei;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*) e, in particolare, l'art. 8, comma 3 (*Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà*) e l'art. 25 (*Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano*);

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la l.r. 30 ottobre 2009, n. 22 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*) ed, in particolare, l'**articolo 3 bis** (*Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà*);


VISTO l'art. 115, commi 8-11, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.39 del 17 marzo 2010 avente ad oggetto “*Partecipazione del Consiglio regionale dell'Abruzzo alla rete di monitoraggio della sussidiarietà del Comitato delle Regioni*”;

VISTA, altresì, la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 4 aprile 2013 avente ad oggetto “*Partecipazione del Consiglio regionale dell'Abruzzo alle attività della CALRE per l'anno 2013*”;

CONSIDERATO che, in data 4 giugno 2013, il Comitato delle Regioni ha invitato le istituzioni iscritte nella rete di sussidiarietà a condividere la propria analisi di sussidiarietà sulla iniziativa della Commissione europea avente ad oggetto la “*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti*” COM 2013/296 – COND 2013/157;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comitato delle Regioni ha precisato che l'iniziativa rientra tra le cinque priorità in tema di sussidiarietà individuate dal COR per l'anno 2013; che la consultazione è





Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

stata lanciata nell'ambito del periodo di otto settimane di cui alla procedura di Early Warning System che si concluderà il 30 luglio 2013;

DATO ATTO che questa Commissione ha ritenuto opportuno chiamare in audizione, il Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Giunta regionale;

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla citata Direzione con nota del 24.07.2013 protocollata con il n. 8788 del 25.07.2013, allegando altresì la nota della stessa Direzione prot. n. RA/121580/DE8 del 25/5/2012;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle osservazioni scadrà il prossimo 30 luglio 2013;

A voti unanimi dei presenti (26)

DELIBERA DI APPROVARE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

1.Premessa

1.1.Il gruppo di lavoro CALRE sussidiarietà 2013

Nel corso della 16^a Assemblea Plenaria della Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE) svoltasi a Merida (Spagna) il 29 e 30 novembre 2012 è stato costituito anche per il 2013 il gruppo di lavoro dedicato ai temi sussidiarietà con il coordinamento del Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo.

L'elemento di novità che caratterizza l'attività del gruppo per l'anno 2013 è rappresentato dall'intento del coordinamento di stimolare la collaborazione tra le Commissioni che all'interno delle singole Assemblee legislative della Regioni CALRE si occupano di affari europei analogamente a quanto avviene attraverso la COSAC per i parlamenti nazionali.

Obiettivo del gruppo del 2013 è quello di effettuare la verifica di sussidiarietà su due dossier individuati dal Comitato delle Regioni come iniziative prioritarie da sottoporre alla suddetta verifica nel 2013.

Tra tali iniziative è stata individuata quella in esame che mira a disciplinare l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti.

Fino ad ora hanno presentato le proprie osservazioni l'Assemblea legislativa delle Marche ed il Parlamento Fiammingo.

1.2.La proposta di Regolamento in sintesi

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti (COM 2013/296 – COND 2013/157) introduce il principio della libera prestazione di servizi nell'ambito di un regime di accesso regolamentato al mercato, all'interno del quale la libertà di prestare servizi può essere oggetto di limitazioni in caso di assenza di spazi sufficienti nella zona del porto o in presenza di obblighi di servizio pubblico (disponibilità, accessibilità, ecc.).



Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

In questi casi, i servizi di nuova attribuzione e designazione sono soggetti a una procedura di aggiudicazione pubblica e, in caso di operazioni interne ("in-house"), i servizi devono restare soggetti a limitazioni geografiche (o "confinati"). L'obbligo di ricorrere a procedure di aggiudicazione pubbliche in caso di limitazioni di spazio o di obblighi di servizio pubblico si applica non solo ai nuovi contratti ma anche qualora siano apportati sostanziali cambiamenti ai contratti in essere.


La trasparenza delle relazioni finanziarie tra autorità pubbliche, autorità portuali e prestatori di servizi portuali è ottenuta mediante la previsione di una contabilità separata.

Per quanto riguarda i diritti d'uso dell'infrastruttura, anziché imporre che quest'ultimi siano legati ai costi effettivi, la proposta sancisce una maggiore autonomia dei porti: ogni porto, infatti, ha il diritto di fissare la struttura e il livello delle tasse portuali, purché la politica di tariffazione sia trasparente. L'iniziativa incoraggia inoltre a adottare una differenziazione basata sulle prestazioni ambientali delle navi.

Il coordinamento dei servizi all'interno del porto è facilitato da un **comitato degli utenti del porto**.

In sintesi gli elementi caratterizzanti la proposta:

- **il regolamento si applica a tutti i porti marittimi indicati nella proposta della Commissione sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea di trasporto COM 2011(650) definitivo.**
- **la libera prestazione di servizi sarà applicabile ai servizi portuali. Tuttavia, gli enti di gestione dei porti possono imporre requisiti minimi ai prestatori di specifici servizi portuali.** Se imposti, tali requisiti possono riferirsi esclusivamente alle qualifiche professionali, alle attrezzature necessarie o alla sicurezza marittima, alla sicurezza generale all'interno del porto e ai pertinenti requisiti ambientali. Detti requisiti non devono essere utilizzati come modalità per introdurre in modo implicito ostacoli al mercato e, pertanto, i criteri devono essere obiettivi e proporzionati e garantire parità di trattamento a tutti gli operatori, esistenti o potenziali. Gli operatori potenziali dovrebbero poter avere accesso alla formazione necessaria per acquisire conoscenza dei fattori specifici locali;
- le disposizioni sopramenzionate non saranno imposte ai servizi di movimentazione delle merci e ai terminal passeggeri;
- **la libera prestazione di servizi potrà essere soggetta a limitazioni per quanto riguarda il numero di prestatori.** Tale restrizione dovrebbe basarsi su due elementi: in caso di **carenza o destinazione riservata di spazi** chiaramente documentata in un piano ufficiale di sviluppo del porto e che giustifica la decisione di limitare il numero di operatori attivi nel perimetro portuale o **in caso di obblighi di servizio pubblico imposti a un operatore**, le cui motivazioni siano chiare e pubbliche.
- **gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare autorità competenti per l'imposizione di obblighi di servizio pubblico in linea con la normativa applicabile sugli aiuti di Stato.** Gli obblighi di servizio pubblico devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e devono essere relativi alla disponibilità (continuità), all'accessibilità (a tutti gli utenti) e all'accessibilità economica (per determinate categorie di utenti) del servizio portuale di cui trattasi;





Consiglio Regionale

6^a Commissione Consiliare


"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

- **i diritti dei dipendenti devono essere tutelati** e gli Stati membri devono avere la possibilità di rafforzare ulteriormente tali diritti in caso di trasferimento di imprese e del relativo personale;
- **nei casi in cui gli enti di gestione dei porti beneficiano di finanziamenti pubblici, l'uso efficace e adeguato degli stessi deve essere dimostrato sulla base di una contabilità trasparente;**
- nei casi in cui i prestatori designati di servizi portuali non siano stati oggetto di una procedura pubblica di gara e nel caso di operatori interni (in-house), **si deve garantire che il prezzo dei servizi sia trasparente e non discriminatorio e che sia fissato sulla base delle normali condizioni di mercato, in particolare in modo tale che gli oneri totali non siano superiori ai costi sostenuti maggiorati di un profitto ragionevole.**
- **gli enti di gestione dei porti fissano gli oneri di utilizzo dell'infrastruttura portuale in modo autonomo e sulla base della propria strategia commerciale e di investimento.**
- **i diritti di utilizzo dell'infrastruttura portuale possono essere modificati sulla base delle pratiche commerciali in caso di uso frequente del porto o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e delle emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto.**
- **in ogni porto viene istituito un comitato consultivo degli utenti del porto** comprendente i rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali. Il comitato viene consultato in merito alla struttura e al livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e in alcuni casi dei servizi portuali.
- **l'ente di gestione del porto consulta le parti interessate**, quali imprese che operano nel porto, prestatori di servizi portuali e utenti del porto in merito ad aspetti quali il coordinamento dei servizi portuali, i collegamenti con l'entroterra o le procedure amministrative.
- **gli Stati membri si assicurano che un organismo indipendente di vigilanza verifichi e supervisioni l'applicazione del regolamento.** Tale compito può essere svolto da un organismo esistente. I diversi organismi nazionali di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi decisionali e cooperano strettamente al fine di prestarsi reciproca assistenza nello svolgimento delle loro mansioni.

1.3. I porti abruzzesi

I porti commerciali della Regione Abruzzo sono quattro e risultano classificati nel seguente modo:

1. **Pescara:** porto peschereccio, diportistico, crocieristico di interesse nazionale classificato come porto di II cat. I classe ai sensi del R.D. 74 del 27/02/1908 e del D.M. 619400 del 21/8/1975 - *"Decreto Ministeriale 21 agosto 1975 (in Gazz. Uff., 10 settembre 1976, n. 241). - Iscrizione del porto di Pescara nella 1^a classe della 2^a categoria dei porti marittimi nazionali"*;
2. **Ortona:** porto industriale commerciale (prodotti energetici) di interesse nazionale;
3. **Giulianova:** porto in via principale peschereccio a valenza regionale, definibile in base alla L. 84/94 come porto di interesse regionale ed interregionale di II categoria III classe;





Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

4. **Vasto Punta Penna:** porto commerciale merci alla rinfusa, definibile in base alla L. 84/94 come porto di interesse regionale ed interregionale di II categoria III classe.

Nessuno dei quattro porti, allo stato attuale, fa parte della Rete TEN-T come risulta dall'ANNEX III del 29.05.2013 alla Proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea di trasporto COM 2011(650) definitivo.

Pertanto, la proposta di Regolamento in esame, *rebus sic stantibus*, non troverà applicazione nei confronti dei Porti Abruzzesi.


Tuttavia, proprio in relazione alla Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'UE per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti TEN-T, si segnala che la Regione Abruzzo ha sottoposto alle Istituzioni europee, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, **la richiesta di prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico all'intero versante adriatico**, anche in accordo con quanto argomentato dalla Regione Puglia. In particolare, la Regione Abruzzo ha evidenziato come il suddetto prolungamento comporterebbe il completamento e l'integrazione della rete trans-europea dei trasporti anche come elemento di snodo e interconnessione di infrastrutture tra il nord ed il sud dell'Europa, anche in visione del processo di formazione della "Macroregione Adriatico Ionica" (nota della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica prot. n. RA/121580/DE8 del 25/5/2012 della inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).

2. Sul rispetto del principio di sussidiarietà

Si ritiene che la proposta di Regolamento sia rispettosa del principio di sussidiarietà sia sotto il profilo formale che sostanziale. Si conviene, in merito, con la Commissione europea laddove, nella relazione alla proposta, dopo aver premesso che "la quota predominante del commercio marittimo gestito nei porti della TEN-T risulta dagli scambi commerciali tra Stati membri o a livello internazionale", afferma che: "i porti svolgono una **chiara funzione europea**, in quanto circa la metà del volume di merci gestito nei porti proviene o è destinato, per terra o per mare, a uno Stato membro differente da quello del porto di transito di tali merci" e che "gli interventi messi in atto dai singoli Stati membri non sono in grado di garantire condizioni eque di concorrenza sul mercato interno dell'Unione europea, né tali Stati membri possono intervenire al fine di migliorare l'efficienza di porti ubicati nello stesso corridoio trans-europeo ma in altri Stati membri".

3. Sul rispetto del principio di proporzionalità

Si ritiene che la scelta della **forma dell'azione**, un regolamento, sia conforme all'obiettivo che la proposta intende perseguire ossia quello di garantire che **la legislazione sull'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti sia generalmente applicabile nonché**





Consiglio Regionale
6^a Commissione Consiliare

"Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea"

un'attuazione, un'applicazione e condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno senza oneri amministrativi aggiuntivi per gli Stati membri e la Commissione.

Sempre con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, si condivide pienamente quanto chiarito dalla Relazione, laddove al par. 3.4 si legge che "il regolamento riguarda esclusivamente i porti marittimi della TEN-T. **La proporzionalità viene assicurata in quanto il regolamento evita di imporre norme inutili ai porti di dimensioni molto ridotte che non svolgono un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti**".

La scelta di non imporre il rispetto delle norme del Regolamento ai porti non inclusi nella TEN-T risulta altresì coerente con la natura specifica del settore portuale e il suo radicamento storico-culturale a livello locale riconosciuta dalla stessa Commissione europea.

E DI TRASMETTERE LA PRESENTE RISOLUZIONE

- alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché alle relative Commissioni competenti, al fine dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea;
- al Comitato delle Regioni- rete di sussidiarietà
- al Ministro per gli affari europei
- al Ministro per la coesione territoriale
- al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
- al Presidente della Giunta regionale
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, affinché abbia la massima diffusione tra le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome

II CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Franco Caramanico

IL PRESIDENTE
DELLA VI^a COMMISSIONE
Emiliano Di Matteo

